



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE - QUARTA CIVILE - FALLIMENTARE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Prot. n. 5252/18 U

Ai sig.ri G.D.

dott. Fabio Ciraolo

dott.ssa Lucia De Bernardin

dott.ssa Alessandra Bellia

dott. Alessandro Laurino

dott.ssa Lidia Greco

Ai Sig.ri curatori fallimentari

e per p.c.

Al Sig.re Presidente del Tribunale

**Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania**

**Al Consiglio dell'Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti
contabili**

Oggetto: Circolare organizzativa per il monitoraggio straordinario delle procedure fallimentari dichiarante anteriormente all'anno 2000.

Il Presidente

richiamata la Circolare n. 1\2015 del 22.12.2015 avente ad oggetto "*definizione prioritaria dei fallimenti pendenti da oltre dieci anni e cinque anni - applicazione del novellato art. 118, c. 2, legge fall.*" e le relative indicazioni operative già fornite ai Sig.ri Curatori fallimentari, da intendersi qui integralmente richiamate e ribadite;

rilevato che, in esito ad una rilevazione statistica straordinaria richiesta al funzionario statistico distrettuale, d'intesa con il direttore di cancelleria della sezione, emerge la pendenza di un notevolissimo numero di procedure concorsuali di risalente iscrizione a ruolo;

rilevato che sulla base della detta rilevazione statistica si è già provveduto all'eliminazione della false pendenze riscontrate e alla modifica dei campi "giudice delegato", mai aggiornati e riportanti l'indicazione nominativi di magistrati da tempo non più in sezione;

rilevato che lo stato della rilevazione delle Procedure Concorsuali pendenti al 14 giugno 2018 restituisce un quadro critico quanto alla vetustà dei procedimenti, come da elenco allegato alla presente circolare (che verrà inviato via mail alla segreteria della Presidenza);

sentiti i g.d. alle procedure che hanno condiviso l'esigenza di un monitoraggio speciale per le procedure risalenti;

rilevato che il c.d. Decreto Sviluppo, art. 55 d.l. n. 83/12, convertito in l. n. 134/12, ha modificato la legge Pinto, fissando normativamente i termini di durata ragionevole dei processi. All'art. 2, comma 2-bis, si è previsto – non retroattivamente - che **"si considera rispettato il termine ragionevole se [...] la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"...** **"il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo"**;

rilevato che tale intervento normativo non ha portata retroattiva, così come chiarito dalla S.C., sicchè per i fallimenti anteriori dovrà aversi riguardo esclusivo ai criteri e parametri elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che dalla Corte EDU;

osservato che la corte Costituzionale con la recente sentenza n. 88 del 24 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 89/2001 nella parte in cui escludeva la proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza di procedura;

osservato che, sotto il profilo empirico, sono in costante aumento le richieste di estrazione atti sia per i fallimenti pendenti che per quelli già chiusi ai fini della valutazione da parte del fallito di eventuali profili di responsabilità dello Stato *ex lege Pinto*, così come pervengono con particolare frequenza a questa Presidenza richieste di relazione da parte dell'Avvocatura dello Stato o del Ministero di Giustizia in ordine ai motivi della durata irragionevole delle procedure;

rilevato che questa Presidenza, nell'immediatezza del suo insediamento:

- ha già provveduto alla riorganizzazione dei ruoli dei fallimenti, delle A.S. e dei concordati preventivi e fallimentari pendenti, perequando i ruoli tra i giudici delegati;
- ha emanato una prima circolare organizzativa indirizzata a tutti i curatori fallimentari affinché provvedano con apposita istanza di prelievo per la trattazione dei giudizi stessi ai sensi dell'art. 46 l.f. presso gli uffici giudiziari dinanzi ai quali risultano pendenti giudizi in cui sia parte una procedura fallimentare;
- ha, d'intesa con il sig. Presidente del Tribunale, alla stipula di un accordo con la Commissione provinciale Tributaria di Catania al fine di garantire un'analoga celere trattazione dei giudizi tributari in cui sia parte una procedura;

dato atto ai Sig.ri G.d. che hanno già da tempo adottato prassi virtuose relativi alla valorizzazione della chiusura anticipata delle procedure, nonché alla derelizione dei beni e alle rinunce a crediti e azioni, ove ritenuto non conveniente per la procedura;

ritenuto che, in esito a tale verifiche, ove necessario verrà disposta la convocazione in camera di consiglio dei curatori fallimentari, ove occorra, anche ai fini della valutazione di profili di responsabilità in ordine alla durata ingiustificata delle procedure e a situazioni di stasi non giustificata delle stesse;


dispone darsi comunicazione della presente circolare ai sig.ri G.D. e curatori fallimentari.

Si pubblichi sulla home page del sito internet del Tribunale di Catania e sulla sezione dedicata.

Catania, 20.7.2018.

Il Presidente di Sezione

Dott. Mariano Sciacca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Sciacca', is written over the typed name 'Dott. Mariano Sciacca'.